



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 3 febbraio 2010

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2010

1) Ricorso A.S.D. LORETO APRUTINO CALCIO A 5

Avverso la sanzione della perdita della gara 0-6 nonché della penalizzazione di punti 1 in classifica, seguito gara ES Chieti Calcio a 5/Loreto Aprutino Calcio a 5 del 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010)

La C.G.F., preliminarmente **RIUNITI** i ricorsi nn. 1) e 2), li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata ed ordina la ripetizione della gara a fianco indicata.

2) Ricorso A.S.D. ES CHIETI CALCIO A 5

Avverso la sanzione della perdita della gara 0-6 nonché della penalizzazione di punti 1 in classifica, seguito gara ES Chieti Calcio a 5/Loreto Aprutino Calcio a 5 del 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010)

3) Ricorso AC. CARRE' FUTSAL RESPINTO CHIUPPANO C/5

Avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calc. Zannoni Stiven Daniel seguito gara Calcetto Poggibonese/Carrè Futsal Chiuppano del 23.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 392 del 27.1.2010)